

ORDINANZA N. 5/2023/ANE

SERVIZIO HEMS PRESSO AEROPORTO DI BELLUNO

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Nord-Est,

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTA** la richiesta dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti del 09/06/2023 a firma del Responsabile UOC Provveditorato di attivare una ulteriore base di elisoccorso sul territorio dell'ULSS1 DOLOMITI;
- VISTA** la nota della società Avincis Aviation Italia s.p.a., esercente il servizio di elisoccorso HEMS per la Regione Veneto, con la quale si comunicava l'individuazione dell'Aeroporto di Belluno quale struttura idonea a consentire i decolli e gli atterraggi dell'elicottero designato a svolgere il servizio HEMS;
- VISTO** il Regolamento di Scalo dell'aeroporto di Belluno adottato con ordinanza n. 41/2021;
- CONSIDERATA** la necessità di assicurare l'operatività del servizio HEMS presso l'aeroporto di Belluno anche al fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali alla salute pubblica;

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto di Belluno.

Art. 2

Operatività aeroportuale

1. il decollo e l'atterraggio dell'elicottero impegnato nel servizio HEMS presso l'aeroporto di Belluno è garantito secondo quanto previsto dalla procedura allegata "Procedure Operative per voli HEMS Avincis Aviation Italia s.p.a";



2. La suddetta Procedura Operativa è allegata alla presente Ordinanza e ne costituisce parte integrante;

Art. 3
Forme di pubblicità

La Direzione Aeroportuale Nord-Est provvederà a dare pubblicità alla presente Ordinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, www.enac.gov.it

Art. 4
Rispetto dell'Ordinanza

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Eventuali trasgressioni saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione

Art. 5
Decorrenza e validità

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal 07/08/2023 e ha validità sino al 20 settembre 2023

Venezia, 04/08/2023

il Direttore
Corrado Caranfa
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)